

ALLEGATO A POLIZZA 2015/05/2598183**SOCIETÀ SPORTIVE**

Premesso che la Contraente dichiara di partecipare con i suoi iscritti alle seguenti attività sportive: PALLACANESTRO, l'assicurazione è prestata a favore degli atleti tesserati contro gli infortuni che potessero loro occorrere durante:

- lo svolgimento delle gare (amichevoli o di campionato o di torneo) alle quali la Contraente partecipa;
- gli allenamenti collegiali condotti sotto la direzione dei tecnici sociali presso: Palestra comunale V. A. Volta Lonate Pozzolo (VA)
- gli spostamenti collegiali effettuati con mezzi pubblici o con mezzi noleggiati da terzi.

Ogni Assicurato è garantito per:

- euro 30.000,00 in caso di Morte
- euro 30.000,00 in caso di Invalidità Permanente totale (si applica una franchigia assoluta del 5% in deroga all'art. 4.1.B.2 del Mod. 5208 INF)
- 2.000,00 in caso di Rimborso spese di cura (come di seguito disciplinato).

La garanzia vale anche in caso di prestito di atleti ad altre società sportive purché sia preventivamente comunicato a Reale Mutua (con lettera raccomandata, fax, telex, telegramma o e-mail) il nome degli atleti e la durata del prestito.

In caso di sostituzione o aggiunta di assicurati si procede ad aggiornare la polizza con emissione di appendice o con comunicazione a termini di polizza (l'effetto dell'assicurazione non può essere antecedente le ore 24 del giorno di invio della comunicazione) con successiva regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo quanto previsto dal Mod. 5208 INF.

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DEL
RIMBORSO SPESE DI CURA**

L'articolo 4.1 D del Mod. 5208 INF si intende abrogato e sostituito dal seguente.
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per ogni infortunio, le spese rese necessarie dalla cura di un infortunio indennizzabile a termini di polizza e sostenute:

in caso di ricovero in istituto di cura per:

- a) accertamenti diagnostici (e relativi onorari dei medici) effettuati nei 30 giorni precedenti il ricovero;

- b) onorari dei medici, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento - comprese le endoprotesi - trattamenti riabilitativi, rette di degenza durante il ricovero;
- c) accertamenti diagnostici, onorari dei medici specialisti, trattamenti riabilitativi nei 90 giorni successivi alla dimissione. Le prestazioni sanitarie indicate nel presente comma c) sono assicurate soltanto se il ricovero ha comportato almeno un pernottamento in istituto di cura;

in caso di intervento chirurgico ambulatoriale per:

onorari dei medici, esami, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento.

Per intervento chirurgico ambulatoriale si intende un provvedimento terapeutico che è attuato con manovre manuali o strumentali, cruento, eseguito senza ricovero presso l'ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante;

in caso di intervento riparatore del danno estetico per:

la chirurgia plastica, purché l'intervento riparatore avvenga entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, e non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.

Per danno estetico si intende la deturpazione al viso obiettivamente constatabile.

Le spese indennizzabili in base alla presente Condizione Particolare verranno rimborsate nella misura dell' 80%; il rimanente 20%, con il minimo di € 100 resta a carico dell'Assicurato. Qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni di cui al punto 1) b) sono sostituite dal pagamento di una diaria di € 75 per ogni pernottamento, per un massimo di 90 pernottamenti per infortunio.

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI.
C.so Sempione, 169 - 20025 Legnano
Tel. 0331 476911 - Fax 0331 545135
Agente Procuratore
MARCO MINESI